

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

539° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2005

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	Pag.	3
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	19
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	23
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	33
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	36

**Commissioni bicamerali**

Per l'infanzia . . . . .	Pag.	38
--------------------------	------	----

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	Pag.	44
--	------	----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2005

**424<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2430) Modifiche al codice di procedura civile**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

**(487) CALVI ed altri.** – *Modifiche al codice di procedura civile*

**(763) ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi*

**(836) COSTA.** – *Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile*

**(1438) CAVALLARO.** – *Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo*

**(2047) MUGNAI.** – *Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato lettura del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti presentati con riferimento al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in titolo (già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio 2004), a partire dall'emendamento 10.0.1.

Prima di passare all'esame degli emendamenti il relatore SEMERARO (AN), i senatori LEGNINI (DS-U), CENTARO (FI) e il PRESIDENTE svolgono brevi interventi sui rilievi formulati dalla Commissione bilancio, in particolare con riferimento all'articolo 65-bis del testo unificato.

Il relatore SEMERARO (AN), illustrando l'emendamento 10.0.1, osserva come si tratti di un emendamento di coordinamento correlato alla nuova formulazione dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come proposta nel testo unificato del Comitato ristretto.

Posto ai voti, è approvato con il parere favorevole del Rappresentante del Governo, l'emendamento 10.0.1.

Il senatore LEGNINI (DS-U) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 11.1.

Il sottosegretario VIETTI dà per illustrato l'emendamento 11.2, di carattere meramente formale.

Il RELATORE formula un parere contrario sull'emendamento 11.1 in quanto si tratterebbe di una proposta ultronea rispetto a quanto già previsto dall'articolo 11 del testo unificato che, ricorda, recepisce nel disegno di legge alcune delle proposte contenute nel disegno di legge n. 995.

Il GOVERNO esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 11.1.

Posto ai voti, l'emendamento 11.1 è respinto mentre risultano approvati l'emendamento 11.2, nonché l'articolo 11 come modificato.

Il sottosegretario VIETTI illustra l'emendamento 12.1 che ripropone una formulazione analoga a quella accolta dalla Commissione con l'approvazione degli emendamenti del Governo relativi agli articoli 5 e 6.

Il RELATORE, su suggerimento del Governo ed in coerenza con quanto già deciso dalla Commissione con riferimento agli articoli 5 e 6 modifica l'emendamento 12.3, riformulandolo nell'emendamento 12.3 (testo 2).

Posti separatamente ai voti sono poi approvati gli emendamenti 12.1 e 12.3 (testo 2).

La Commissione approva quindi l'articolo 12 come modificato.

In sede di illustrazione dell'emendamento 13.1, il rappresentante del GOVERNO osserva come la proposta sia volta ad operare un intervento

coerente con altre proposte emendative del Governo di analogo contenuto già approvate, quale da ultimo l'emendamento 12.1.

Con riferimento poi all'emendamento 13.2 del relatore ritiene perseguibile una soluzione analoga a quella seguita con riferimento all'articolo 12.

Il RELATORE illustra poi l'emendamento 13.2 e lo modifica, riformulandolo nell'emendamento 13.2 (testo 2).

Con separate votazioni vengono approvati gli emendamenti 13.1 e 13.2 (testo 2), nonché l'articolo 13 come modificato.

Il sottosegretario VIETTI manifesta perplessità sul mantenimento dell'articolo 180 del codice di procedura civile nella formulazione proposta dal Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato gli interventi del legislatore che hanno interessato le disposizioni di cui agli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile, osserva che l'obiettivo principale dell'intervento proposto sul punto dal Comitato ristretto è quello di lasciar sopravvivere la numerazione del codice con una norma di principio, ancorché contrassegnata da una scarsa attuazione.

Sull'opportunità di mantenere l'articolo 14 del testo unificato seguono brevi interventi del senatore LEGNINI (*DS-U*) – per il quale dall'introduzione della disposizione espressa nell'articolo 180, come modificato dall'articolo 14 del testo unificato, potrebbero derivare incertezze interpretative – del senatore CENTARO (*FI*) e del RELATORE i quali osservano come, in conseguenza delle modifiche introdotte nell'articolo 183, si sia pensato di riformulare l'articolo 180 del codice civile fissando una norma di principio sulla forma di trattazione della causa.

Il RELATORE nel confermare l'utilità del mantenimento dell'articolo 180 del codice di procedura civile, come riformulato nel testo unificato, con riferimento al successivo articolo 183 dichiara la sua disponibilità ad accogliere un suggerimento del senatore LEGNINI (*DS-U*) diretto ad introdurre al primo comma dello stesso la specificazione riferita alla udienza fissata per la «prima» comparizione delle parti.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) invita a considerare l'emendamento 14.1, a sua firma, che fa riferimento all'opportunità di redigere processo verbale della trattazione della causa.

Il RELATORE ritiene condivisibile la proposta del senatore Cavallaro che potrebbe tradursi in una modifica dell'articolo 14 mediante l'introduzione dell'obbligo della redazione del processo verbale.

Il PRESIDENTE fa presente – riprendendo anch'egli il suggerimento avanzato dal senatore Legnini – come sia opportuno intervenire sul nuovo articolo 183 del codice di procedura civile definendo l'udienza di cui al primo comma come l'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e per la trattazione, così da rendere evidente la finalità perseguita con l'innovazione proposta nel testo del Comitato ristretto, finalità che si sostanzia propriamente nell'accorpore in un'unica udienza le due udienze distinte oggi previste rispettivamente dai vigenti articoli 180 e 183 del codice di procedura civile.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) modifica l'emendamento 14.1, riformulandolo nell'emendamento 14.1 (testo 2) che, posto ai voti risulta approvato.

È quindi approvato l'articolo 14 come modificato.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), illustrando l'emendamento 14.0.1, richiama l'attenzione sull'opportunità di innovare la disciplina del codice di procedura civile in materia di giudizio arbitrale facoltativo, essendo fuori di dubbio la necessità di favorire il ricorso a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. Pur consapevole delle perplessità che la proposta emendativa in oggetto può suscitare, in particolare con riferimento a quella che potrebbe sembrare una certa tendenza alla corporativizzazione dell'istituto, è dell'avviso che comunque la materia richiede una sua definizione.

Il sottosegretario VIETTI invita a considerare l'opportunità di far riferimento al modello di organismo di conciliazione e ai meccanismi introdotti con la recente riforma in materia di processo societario. A tal fine propone l'accantonamento dell'emendamento 14.0.1 per affrontare in altro momento le tematiche allo stesso sottese.

Dopo che il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) ha condiviso le considerazioni del sottosegretario VIETTI, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 14.0.1.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 14-*bis*.100, che viene poi illustrato dallo stesso senatore.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), illustrando l'emendamento 14-*bis*.1, fa presente che la proposta è principalmente finalizzata ad assicurare una maggior concentrazione del processo mediante un regime più stringente di preclusioni. Ricordato che uno dei principali mali del processo civile, ai quali l'emendamento tenta di porre rimedio, è la «trattazione ritualistica» e priva di impulso dello stesso, sottolinea che l'emendamento propone la fissazione di un calendario da rispettare in maniera cogente sia da parte del giudice che dell'avvocato.

Il RELATORE (*AN*) invita il senatore Cavallaro a ritirare l'emendamento anche in considerazione del fatto che non ritiene condivisibile la previsione di sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto del calendario d'udienza.

Dopo brevi interventi del RELATORE e del senatore CENTARO (*FI*), il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) ritira quindi l'emendamento 14-*bis*.1.

Il Rappresentante del GOVERNO illustra gli emendamenti 14-*bis*.2, 14-*bis*.3 e 14-*bis*.200.

Il RELATORE modifica l'emendamento 14-*bis*.4 riformulandolo nell'emendamento 14-*bis*.4 (testo 2).

Con separate votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 14-*bis*.100, 14-*bis*.2, 14-*bis*.3, 14-*bis*.200 e 14-*bis*.4 (testo 2).

Il RELATORE illustrando gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2, osserva che appare opportuno precisare che, se l'istanza prevista negli articoli 186-*bis* e 186-*ter* del codice di procedura civile è proposta fuori dall'udienza, il giudice deve disporre la comparizione delle parti ed assegnare il termine per la notificazione alla controparte.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole, ritenendo tuttavia superflua la parola «alla controparte», sulla cui soppressione si dichiara d'accordo il relatore che modifica conseguentemente gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2.

Posti ai voti, in esito a distinte votazioni, con il parere favorevole del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2, come modificati.

Il Rappresentante del GOVERNO illustra successivamente l'emendamento 15.0.3 con il quale si propone di ripristinare le modifiche all'articolo 187 del codice di procedura civile originariamente proposte dalla Camera dei deputati e soppresse dal Comitato ristretto.

Dopo che il senatore LEGNINI (*DS-U*) ha manifestato la sua condivisione per la proposta del Governo, posto ai voti, l'emendamento 15.0.3 è approvato col parere favorevole del relatore.

Il sottosegretario VIETTI chiede alla Commissione le ragioni della mancata riproposizione dell'articolo 16 del disegno di legge n. 2430 nel testo del Comitato ristretto. A suo avviso la disposizione si qualificava quale strumento di indubbia utilità in funzione di una maggiore snellezza processuale e pertanto ne sarebbe opportuna la conservazione.

A seguito di ulteriori brevi interventi del RELATORE, del senatore CENTARO (FI) e del sottosegretario VIETTI, il RELATORE propone l'emendamento 15.0.10 – che la Commissione ammette – volto ad introdurre una disposizione di tenore corrispondente all'articolo 16 del già menzionato disegno di legge n. 2430.

Posto ai voti, l'emendamento 15.0.10 è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,30.*



**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO  
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2430 E CONGIUNTI**

**Art. 10.**

**10.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 164 del Codice di procedura civile, all'ultimo comma sostituire la parola: "ultimo" con la seguente: "secondo"».

---

**Art. 11.**

**11.1**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la citazione è notificata a più persone, i termini di cui al primo comma decorrono dall'ultima notificazione, ma la costituzione in giudizio, nei modi stabiliti dal comma 1, deve comunque avvenire almeno venti giorni, ovvero quindici nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis., prima della scadenza dei termini per la costituzione in giudizio degli altri convenuti"».

---

**11.2**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «comma 1», con le seguenti: «primo comma».*

---

**Art. 12.****12.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata».*

---

**12.3 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni».*

---

**12.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando sia possibile certificare il ricevimento. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni».*

---

**Art. 13.****13.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici telematici».*

---

**13.2 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni».*

---

**13.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o posta elettronica qualora sia possibile certificare il ricevimento. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni».*

---

**Art. 14.****14.1 (testo 2)**

CAVALLARO

*Al comma 1, all'articolo 180 del codice civile ivi modificato, sopprimere le parole: «davanti al giudice istruttore» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Della trattazione della causa si redige processo verbale».*

---

**14.1**

CAVALLARO

*Al comma 1, all'articolo 180 del codice civile ivi modificato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza».*

---

**14.0.1**

CAVALLARO

*Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio arbitrale facoltativo)*

1. Dopo l'articolo 180 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

"Art. 180-bis. - (*Giudizio arbitrale facoltativo*). – All'udienza di cui all'articolo 180 le parti, mediante dichiarazione resa personalmente innanzi al giudice o con atto autentificato dal difensore o con dichiarazione del difensore ove munito di procura speciale, possono chiedere che l'intera controversia venga deferita al giudizio arbitrale di cui al presente articolo.

Non è ammissibile la richiesta di deferimento parziale della controversia, ivi comprese le domande riconvenzionali e quelle dipendenti da eccezioni, da qualunque parte proposte, né il deferimento della controversia al giudizio arbitrale solo da parte di alcune delle parti del procedimento.

Non può essere richiesto il deferimento al giudizio arbitrale facoltativo delle controversie di cui all'articolo 806.

Tutte le parti accettano o respingono la richiesta di deferimento arbitrale nelle stesse forme della richiesta, con dichiarazione personale innanzi al giudice, con atto autentificato dal difensore o con dichiarazione del difensore munito di procura speciale.

Qualora non sia possibile acquisire il consenso o il diniego di tutte le parti all'udienza di cui all'articolo 180, il giudice istruttore oltre ad emettere i provvedimenti di cui al medesimo articolo 180 invita le parti ad esprimere il proprio consenso o dissenso alla prima udienza di trattazione.

In tal caso, la prima udienza di trattazione deve essere fissata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 180.

La mancata espressione di consenso o diniego entro i termini di cui al sesto comma equivale a rifiuto espresso.

Dopo la prima udienza di trattazione il giudizio arbitrale facoltativo non è ammissibile neanche con il consenso di tutte le parti.

Art. 180-ter. - (*Formazione della lista degli arbitri*). – Il Consiglio dell'ordine degli avvocati presso ogni tribunale forma ogni tre anni la lista degli arbitri, scegliendoli – a domanda – fra gli avvocati del distretto della Corte d'appello che sono autorizzati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Il Consiglio forma la lista sulla base dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, che definisce le procedure di formazione della lista stessa ed i requisiti professionali necessari per l'iscrizione.

Le ammissioni alla lista sono deliberate a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Per l'iscrizione alla lista, il mantenimento dell'iscrizione e l'esercizio dell'attività arbitrale si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità relative ai giudici di pace. È fatto divieto di esercitare attività di arbitro in procedimenti le cui parti abbiano avuto rapporti professionali di qualunque genere e natura ed in qualunque tempo, anche attraverso collaboratori, associati o prestanome.

L'arbitro, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve rilasciare apposita dichiarazione.

Salvo che il fatto costituisca reato e salva l'assunzione di provvedimenti disciplinari, la violazione del divieto di cui al quinto comma comporta la nullità insanabile dell'intero procedimento arbitrale, di ogni suo atto e del lodo eventualmente emesso.

Art. 180-quater. - (*Deferimento della controversia*). – Nel caso in cui le parti esprimano la volontà di deferire la controversia al giudizio arbitrale di cui all'articolo 180-bis, entro dieci giorni dall'udienza il giudice dispone la trasmissione al presidente del Consiglio dell'ordine del processo verbale contenente il consenso di tutte le parti all'avvio del procedimento arbitrale.

Le parti nominano concordemente l'arbitro tra i soggetti iscritti nella lista di cui all'articolo 180-ter; in mancanza di accordo tra le parti, il Consiglio dell'ordine provvede entro i successivi dieci giorni alla designazione dell'arbitro, il quale comunica entro i successivi dieci giorni la propria accettazione.

L'arbitro, appena nominato, preliminarmente emette i provvedimenti necessari alla formazione del fascicolo del procedimento ed alla costituzione delle parti presso di sé, autorizzando la parte più diligente a depositare copia autentica integrale degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio e nei fascicoli di parte e dettando disposizioni per la loro eventuale integrazione.

Il Consiglio dell'ordine assegna i procedimenti fra gli iscritti alla lista secondo criteri di rotazione determinati con regolamento adottato dal Mi-

nistro della giustizia, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale forense.

Il Consiglio dell'ordine dopo l'emissione del lodo liquida il compenso per l'intera prestazione arbitrale, comprensivo di spese forfetarie, eventuali rimborsi e di ogni e qualsiasi compenso anche di ausiliari, esperti e periti, fra un minimo di 500 ed un massimo di 5.000 euro, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.

Il compenso è soggetto per la parte imponibile a contributo previdenziale ed imposta sul valore aggiunto.

Anche in caso di soccombenza, tutte le parti sono solidalmente tenute al pagamento dell'intero compenso.

Art. 180-*quinquies*. - (*Procedimento arbitrale*). – Il procedimento arbitrale si svolge secondo le disposizioni del titolo VIII, capi I, II, III, IV e V.

Art. 180-*sexies*. - (*Conseguenze del rifiuto del giudizio arbitrale facoltativo*). – Il rifiuto di adesione alla richiesta di giudizio arbitrale facoltativo costituisce, in caso di soccombenza, elemento idoneo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96.

In tal caso il giudice pronuncia la condanna anche d'ufficio.

Il risarcimento del danno, anche se liquidato in forma equitativa, non può essere determinato in misura inferiore al doppio delle spese di lite liquidate.

2. Per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di deferimento all'arbitrato facoltativo può essere proposta alla prima udienza successiva alla predetta data.

3. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile raccogliere nell'udienza di cui al comma 2 l'adesione o il dissenso di tutte le parti, fissa a tale scopo una nuova udienza entro un termine non superiore a sessanta giorni.

4. I giudizi in corso proseguono innanzi all'arbitro nello stato in cui si trovano.

5. L'arbitro impartisce preliminarmente le disposizioni per la formazione del fascicolo ai sensi dell'articolo 180-*quater* del codice di procedura civile.

6. Anche per i giudizi in corso, il deferimento all'arbitrato facoltativo deve essere fatto, a pena di inammissibilità, per l'intera controversia, ivi comprese quelle derivanti da domande riconvenzionali ed eccezioni di tutte le parti del procedimento.

7. Nel caso di inadempimento del Consiglio dell'ordine al dovere di formazione della lista di cui all'articolo 180-*ter* del codice di procedura civile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di prima applicazione la lista viene formata per un triennio dal tribunale, il quale decide collegialmente in camera di consiglio con provvedimento inoppugnabile.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 180-*ter* del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Il Ministro della giustizia adotta il regolamento che disciplina la formazione e la tenuta delle liste degli arbitri e i criteri di assegnazione dei procedimenti, di cui agli articoli 180-*ter* e 180-*quater* del codice di procedura civile, entro due mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge. I Consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia gli elenchi degli arbitri formati ai sensi della presente legge.

---

#### **14-bis.100**

LEGNINI

*Al comma 1, all'articolo 183 ivi richiamato, nella rubrica, sostituire la parola: «Comparizione» con le altre: «Prima comparizione» e al primo capoverso, sostituire la parola: «comparizione» con le altre: «prima comparizione».*

---

#### **14-bis.1**

CAVALLARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 183» sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio di venti giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio di venti giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunciata fuori dell'udienza entro i successivi venti giorni, stabilendo contestualmente l'udienza per l'assunzione delle prove ammesse, ovvero, quando preveda che l'assunzione delle prove ammesse comporti la necessità di stabilire più udienze, stabilisce un calendario delle udienze per l'assunzione delle prove medesime. Il mancato rispetto del calendario delle udienze così stabilito costituisce illecito disciplinare per il giudice e per gli avvocati, salvo gravi e documentati motivi. Se il mancato rispetto del calendario dipende dalla mancata comparizione del testimone o del

terzo o dei consulenti, il responsabile è condannato dallo stesso giudice, con ordinanza pronunciata in udienza, ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro».

---

**14-bis.2**

IL GOVERNO

*Al comma 6, dal capoverso «Art. 183» sostituire le parole: «di trenta giorni», ovunque esse ricorrano, con le seguenti: «non superiore a trenta giorni».*

---

**14-bis.3**

IL GOVERNO

*Al comma 7, dopo le parole: «posta elettronica» sostituire le parole: «nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa», con le seguenti: «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».*

---

**14-bis.200**

IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 183 ivi richiamato, al sesto capoverso, sostituire le parole: «fissando l'udienza per l'assunzione di cui all'articolo 184» con le altre: «fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti».*

---

**14-bis.4 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 7 del capoverso «Art. 183», dopo le parole: «nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa» inserire le seguenti: «A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti».*

---



**14-bis.4**

IL RELATORE

*Al comma 7 del capoverso «Art. 183», sostituire le parole: «nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa» con le seguenti: «qualora sia possibile certificare il ricevimento. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti».*

---

**Art. 15.****15.0.1**

SEMERARO

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 186-*bis* del codice di procedura civile, dopo il primo comma inserire le seguenti: "Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione alla controparte"».

---

**15.0.2**

SEMERARO

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 186-*ter* del codice di procedura civile, dopo il primo comma inserire le seguenti: "Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione alla controparte"».

---

**15.0.3**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 187 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria"».

---

**15.0.10**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza"».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2005

**219<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PROVERA

*La seduta inizia alle ore 10,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(3181) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio 2005.

Ha la parola il relatore CASTAGNETTI (*FI*) per osservare come, al di là dei rilievi svolti dal senatore Martone nella precedente seduta, il disegno di legge è volto a ratificare un accordo importante per i rapporti bilaterali e per la complessiva funzione assolta dall'Italia nello scacchiere mediorientale.

Evidenzia poi come in seguito ad un parere espresso dalla Commissione bilancio e volto a correggere parzialmente l'articolo 3 del disegno di legge relativo alla copertura finanziaria, ritenga opportuno avanzare la proposta emendativa 3.1 che passa ad illustrare.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente PROVERA pone ai voti l'emendamento 3.1. Tale emendamento risulta, quindi, approvato.

Il senatore FORLANI (*UDC*) interviene in dichiarazione di voto annunciando il proprio convinto sostegno al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ricordando come esso possa rappresentare un segnale di attenzione, del Parlamento italiano in un momento delicato che richiede il tradizionale equilibrio della posizione italiana nei confronti di Israele e della Autorità palestinese.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame come emendato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3270) CONTESTABILE ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore FORLANI (*UDC*), ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere parere sul disegno di legge di iniziativa parlamentare relativo alla proroga delle missioni internazionali cui prendono parte contingenti militari italiani. L'esame della proroga della missione in Iraq, rimanendo l'oggetto esclusivo del disegno di legge di conversione n. 3262, permane invece all'esame delle Commissioni riunite difesa ed affari esteri.

Precisa, quindi, che i rilievi di merito sull'attività dei contingenti italiani nei singoli scacchieri sono stati già illustrati nella precedente seduta di martedì 25 gennaio avanti alle Commissioni riunite. Rinvia quindi alla relazione da lui svolta in quella circostanza, con il solo avvertimento che la numerazione degli articoli relativi a ciascuna missione di pace è mutata nel testo del disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 3270.

Auspica, conclusivamente, che la Commissione possa orientarsi ad esprimere parere favorevole sulla proroga di missioni la cui importanza e natura non appaiono controverse.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale viene posta ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore; essa risulta quindi approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3261) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 gennaio 2005.

Il senatore PIANETTA (*FI*) si dichiara concorde sull'importanza del provvedimento in titolo dal momento che ciascuna delle tre iniziative che esso pone in atto appare opportuna, tempestiva e, in generale, pienamente condivisibile. Il rifinanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS ed altre gravi pandemie, costituisce un importante adempimento agli impegni presi dal Governo in sede G8, anche tenendo presente che l'iniziativa per un fondo per la lotta all'AIDS, malattia decimante la popolazione africana, è stata di paternità dello stesso Governo italiano. Ugualmente importante e tempestivo gli appare il rifinanziamento da parte italiana in favore dei vari enti di credito internazionali previsti dal decreto. Soprattutto – prosegue

l'oratore – l'intervento in favore delle popolazioni del sudest asiatico si configura come un provvedimento capace di rilanciare la credibilità del paese come forza motrice della cooperazione allo sviluppo anche in casi di emergenza. È sua opinione che tale impegno di spesa non debba far dimenticare la grande prova di partecipazione che la comunità civile italiana ha fornito con l'aiuto privato ai paesi colpiti dal cataclisma del 26 dicembre 2004.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,40.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3181****Art. 3.****3.1**

*Il Relatore* CASTAGNETTI

*Sostituire il secondo periodo dell'articolo 3, comma 1, con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».*

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2005

**153<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CONTESTABILE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3270) CONTESTABILE ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali**

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI (FI), il quale sottolinea anzitutto che l'atto in titolo è diretto a dare continuità, nonché copertura giuridica ed economica alle operazioni che le Forze armate italiane stanno conducendo all'estero, in coerenza con la precisa volontà politica del Governo e del Parlamento di contribuire al mantenimento della pace, al ripristino di condizioni di stabilità e democrazia, nonché alla lotta al terrorismo internazionale. Più in generale, rileva che il provvedimento si inquadra nell'ambito degli indirizzi in materia di sicurezza e difesa che si basano sulla determinazione a proseguire sulla strada della cooperazione internazionale, a livello delle Nazioni Unite, del Patto Atlantico e della Comunità europea.

Oggi, in un quadro caratterizzato da una complessa attività di contrasto del terrorismo internazionale, prosegue il relatore, oltre novemila militari italiani sono impegnati in molteplici operazioni internazionali.

Ad essi, egli ritiene doveroso rivolgere un pensiero ammirato e riconoscente per quanto hanno fatto e per quanto stanno ancora facendo per corrispondere a precisi interessi nazionali, per spirito di solidarietà e per riconosciuta professionalità.

Il 2004, ricorda poi il relatore, ha registrato eventi significativi, fra cui in particolare lo svolgimento, senza incidenti gravi, delle elezioni in

Afghanistan e il passaggio di responsabilità dalla NATO (SFOR) all'Unione europea (EUROFOR) della missione in Bosnia-Erzegovina.

Il 2005, a causa dell'evoluzione del quadro geo-strategico mondiale, si preannuncia ancora caratterizzato da tangibili minacce alla sicurezza e alla pace che, qualora non efficacemente contrastate, potrebbero – a suo avviso – indurre ad una radicalizzazione del confronto tra il mondo occidentale e quello islamico.

Entrando nel merito dell'articolato, il relatore si sofferma anzitutto sull'articolo 1, diretto a prorogare fino al 30 giugno 2005 il termine relativo alla partecipazione del personale militare e civile a talune operazioni, fra cui *Enduring Freedom*, *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour*, alle quali partecipano circa 570 unità. Sono, inoltre, prorogati i termini relativi alle seguenti missioni: *ISAF* in Afghanistan, *Over the Horizon*, con il compito di pronto intervento in Bosnia, *Multinational Specialized Unit* in Bosnia e in Kosovo, *Joint Guardian* in Kosovo e FYROM, *NATO Headquarters Skopje*, *United Nations Mission* e *Criminal Intelligence Unit* in Kosovo, Albania 2 e *NATO Headquarters Tirana* in Albania, *Temporary International Presence* in Hebron e *United Nations Mission* in Etiopia e in Eritrea, nonché la missione per la partecipazione ai processi di pace in Somalia e in Sudan.

Quanto all'articolo 2, esso proroga fino al 30 giugno 2005 la partecipazione all'operazione militare dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, con la partecipazione complessiva di circa 1200 militari. L'attivazione della missione, prosegue il relatore, consegue alla decisione della NATO di concludere l'operazione SFOR e costituisce il primo intervento militare dell'Unione europea.

L'articolo 3 autorizza le spese per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano in Kosovo.

Relativamente all'articolo 4, esso autorizza la spesa di circa 5 milioni di euro per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali a favore delle Forze armate albanesi.

Dopo aver dato conto dell'articolo 5, che differisce al 30 giugno 2005 la partecipazione del personale della Polizia di Stato a missioni internazionali, il relatore si sofferma altresì sull'articolo 6, che detta norme in materia di trattamento assicurativo.

L'articolo 7 conferma l'importo dell'indennità di missione previsto per il personale che opera nell'ambito delle operazioni *Enduring Freedom* e *ISAF*, determinato nella misura del 98 per cento, e nell'ambito delle operazioni EUMM, EUPM ed EUPOL *Proxima*, determinato nella misura intera.

L'articolo 8 prevede indi che i periodi di comando svolti dagli ufficiali presso unità impegnate in missioni all'estero siano validi ai fini degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche previsti nel grado.

Quanto all'articolo 9, esso conferma anzitutto l'applicazione per il personale impiegato nelle operazioni *ISAF*, *Enduring Freedom*, *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* delle disposizioni del Codice penale militare



di guerra e della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 (comma 1). Prevede inoltre la richiesta del Ministero della giustizia per tutti i reati commessi in territorio afgano a danno dello Stato e dei cittadini italiani appartenenti ai contingenti militari che operano nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, con competenza alla cognizione del tribunale di Roma.

Per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali è infine stabilita l'applicazione del Codice penale militare di pace e delle disposizioni previste dal richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001.

L'articolo 10 adegua il limite complessivo della spesa cui il Ministero della difesa, in relazione alle operazioni internazionali, può ricorrere per acquisti e lavori da eseguire in economia.

L'articolo 11 prevede la possibilità per l'anno 2005 di richiamare temporaneamente in servizio su base volontaria, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate da inserire nelle Forze di completamento.

Quanto all'articolo 12, esso consente di richiamare in servizio i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei, ma non prescelti, per la ferma quadriennale.

L'articolo 13 definisce un ulteriore finanziamento di 155.000 euro per la prosecuzione di uno studio epidemiologico indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali fattori di rischio per la salute.

Per gli aspetti non espressamente previsti, l'articolo 14 rinvia al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451.

L'articolo 15 prevede che a favore del personale in ferma volontaria, che nel corso di missioni internazionali di pace abbia contratto una infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, non venga computato, ai fini del proscioglimento della ferma contratta, il periodo trascorso in licenza straordinaria di convalescenza.

La copertura finanziaria è assicurata poi dall'articolo 17.

Avviandosi a concludere, il relatore auspica una sollecita approvazione del provvedimento, che consentirà all'Italia, anche per il 2005, di essere uno dei Paesi più impegnati nelle aree di crisi dove si esplica l'azione internazionale contro varie forme di violenza.

Sottolinea infine che le istituzioni devono essere orgogliose di come le Forze armate italiane magnificamente testimoniano sempre e dovunque l'alto valore dei principi su cui si fonda la società occidentale e afferma che l'Italia è cresciuta in prestigio ed autorevolezza nei grandi fori mondiali anche grazie al suo tangibile contributo alle missioni internazionali.

Il presidente CONTESTABILE dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) rileva anzitutto che la proroga non è un atto burocratico, bensì una scelta politica, e che come tale deve essere giustificata ed argomentata da chi la propone, cioè il Governo, e discussa e decisa nella sua specificità dal Parlamento.

Egli intende con ciò sottolineare l'estrema importanza della questione delle missioni militari, che non rappresentano né una *routine* né una materia marginale, ma costituiscono il cuore della politica internazionale italiana.

Il senatore avverte inoltre che sarebbe opportuno interrogarsi su quale sia effettivamente nel mondo globalizzato la dimensione di media o grande potenza cui l'Italia cerca di corrispondere: se cioè questa dimensione – sia dal punto di vista del peso diplomatico che della considerazione dell'opinione pubblica – possa essere conservata ed accresciuta solo con la partecipazione ad operazioni di polizia internazionale o se invece l'obiettivo non possa essere raggiunto dotandosi di risorse in grado di alleviare direttamente le sofferenze delle popolazioni attraverso uno strumento del tutto pacifico.

La assoluta sproporzione tra la presenza italiana, pur importante ed encomiabile, nella recente tragedia del maremoto nel Sud-est asiatico e la presenza italiana in scenari di conflitti locali o internazionali rende, a suo avviso, attuale l'interrogativo.

Anche all'interno dell'atto in titolo, egli prosegue, si possono peraltro individuare elementi che inducono a richiedere una revisione della politica di presenza italiana con proprio personale di polizia internazionale. In proposito, ritiene esemplare la disposizione recata dall'articolo 6, che destina una somma pari a 401 euro per il trattamento assicurativo a favore del personale dell'Esercito impiegato nel Darfur, per la quale appare singolare il ricorso allo strumento legislativo. Senza soffermarsi sull'aspetto formale, da un punto di vista sostanziale rileva che detto importo è quasi il simbolo della collocazione che l'Africa occupa nella politica estera italiana e nella considerazione del mondo. Tale importo rimanda, peraltro, alla somma stanziata, pari a 85.238 euro, per il sostegno al processo di pace in Sudan per il 2005.

Coglie inoltre l'occasione per chiedere chiarimenti al relatore in merito all'articolo 1, comma 8, che fa riferimento alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan e non anche alla Somalia.

Nello stigmatizzare la scarsità delle risorse destinate al Sudan, egli sottolinea che la sua parte politica è particolarmente favorevole al ruolo che l'Italia ha saputo svolgere in tale realtà negli ultimi mesi e alla circostanza che l'Italia sia tra i quattro Paesi chiamati a garantire gli accordi di pace raggiunti recentemente tra il Governo centrale ed i rappresentanti del Sud del Sudan.

La pacificazione in questa regione, che costituisce il cuore dell'Africa, costituirà, a suo avviso, un elemento di stabilità continentale.

Il senatore rileva, inoltre, che il Sudan è in questo momento interessato da un'altra tragedia umanitaria e politica, quella del Darfur, che richiederebbe un'attiva presenza internazionale.

Al riguardo, coglie l'occasione per invitare l'oratore a chiarire se nel disegno di legge è o meno previsto un impegno nel Darfur.

Egli osserva altresì che l'atto in titolo rappresenta l'occasione per accrescere l'impegno italiano, proprio nell'ambito del ruolo di garanzia che il Paese sta recentemente assumendo.

Dopo aver precisato che non si tratta di inviare ulteriori truppe, sottolinea piuttosto l'importanza di mettere a disposizione competenze e risorse affinché l'Unione Africana sia messa in grado di svolgere al meglio il ruolo che finalmente le è stato assegnato a livello continentale.

In questo cambiamento della strategia di «potenza», l'Italia dovrebbe – a suo giudizio – proporsi come capofila dell'Unione Europea, la quale ha deciso di svolgere un proprio ruolo a fianco dell'Unione Africana. Al riguardo, ricorda che in un precedente provvedimento sulle missioni internazionali, l'Italia aveva stanziato un contributo per un'operazione dell'Unione Europea in Congo, alla quale peraltro non partecipava direttamente.

Il tema generale della collocazione italiana nelle operazioni internazionali è dunque, egli osserva, una questione rilevante, che deve essere discussa, con specifico riguardo ai problemi di ordine costituzionale, nonché ai profili politico-strategici, oltre che militari, che tali missioni comportano.

In alcuni casi, si tratta di missioni che durano da molti anni, ancorché impegnative e pericolose. In particolare, la missione in Afghanistan è stata, è e sarà particolarmente complessa e pericolosa, anche per quanto concerne l'incolumità dei militari italiani. Ritiene pertanto che vi debba essere da parte della politica un'attenzione nei confronti della condizione generale in cui si definiscono obiettivi e compiti delle Forze armate.

All'impegno sempre crescente che l'Italia chiede ai contingenti militari all'estero dovrebbe, a suo giudizio, corrispondere un quadro normativo che tenga conto delle richiamate nuove funzioni e dei nuovi obiettivi, nonché la necessità di assicurare ai militari impegnati all'estero certezze in termini sia giuridici che economici.

Sotto questo profilo, l'atto in titolo rappresenta un'occasione per discutere sulla mancanza di una normativa adeguata alla nostra capacità di impiego di militari all'estero, tanto più stridente in considerazione della circostanza che l'Italia è il terzo Paese al mondo per numero di militari impiegati in missioni internazionali.

Lo scenario attuale, egli prosegue, si caratterizza per missioni assai diverse: quelle effettivamente concepite e costruite come operazioni di interposizione per impedire conflitti bellici in determinati Paesi ed altre che, invece, sono frutto di vere e proprie guerre (come, ad esempio, in Afghanistan).

È, a suo avviso, evidente che se si intende andare verso un mondo in cui, in presenza di condizioni chiare e non ambigue quali genocidi e palesi violazioni dei diritti umani, possa rendersi necessario l'uso della forza (ma non della guerra), occorre demandare ad organismi internazionali la dichiarazione della necessità dell'intervento. Inoltre, tiene a precisare il se-

natore, deve trattarsi di interventi che si caratterizzino per l'assenza di altri obiettivi, per non essere condizionati da questioni relative ad assetti territoriali ed economici, e per lo scopo di impedire crimini ulteriori.

Il senatore aggiunge poi che l'ordine mondiale non può essere determinato da disegni preventivi di potenza o di potere, bensì dall'esigenza di intervenire, anche mediante l'uso della forza, solo nei casi nei quali essa sussiste.

In proposito, osserva che vi sono alcuni Paesi in cui è evidentemente necessaria una forza internazionale. Ad esempio, cita la drammatica situazione in Israele e in Palestina, a fronte della quale vi sarebbe bisogno di una forza internazionale e dell'assunzione di responsabilità internazionale per dare soluzione ad un dramma che si trascina dalla fine della Seconda guerra mondiale.

In sintesi, osserva che la sua parte politica auspica che l'esame dell'atto in titolo rappresenti, per quanto riguarda lo scenario afgano e quello dei Balcani, l'occasione per un salto di qualità della politica estera italiana. Si tratta di questioni, prosegue, sulle quali potrebbe esservi un maggiore grado di convergenza politica a condizione che l'Unione Europea e l'Italia affrontino decisamente la prospettiva di una convivenza multietnica, finalizzata a garantire che in futuro i cittadini dei paesi Balcani possano sentirsi a pieno titolo cittadini della nuova Europa.

Il senatore osserva altresì che in Kosovo, come del resto altrove, le Forze armate italiane hanno manifestato equanimità, imparzialità, professionalità e grande senso di umanità. Per questo hanno ottenuto ed ottengono, da parte degli altri Paesi, ammirazione e, da parte delle istituzioni, riconoscenza.

L'Europa, per il fatto di essere pacifica e collaborativa, non può, secondo il senatore, consentirsi di ignorare il dovere di interporre forze di pace e ricercare ostinatamente, anche con impegni di lungo periodo, soluzioni pacifiche, il più possibile condivise. In tale obiettivo, puntualizza il senatore, risiede la differenza tra tali missioni e la deliberata ricerca di guerra, che provoca – come in Iraq – condizioni drammatiche.

Pur rilevando il ritardo nella definitiva trasformazione della presenza in Afghanistan da intervento sotto il comando americano (*Enduring Freedom*) ad intervento sotto l'egida della Nato e delle Nazioni Unite (ISAF), egli ribadisce un giudizio complessivamente positivo sull'insieme delle missioni internazionali.

Riservandosi di intervenire su specifiche questioni nel corso dell'esame degli emendamenti, egli auspica inoltre sin d'ora che si giunga prontamente alla definizione, da parte del Governo, di un provvedimento che raggruppi e dia unità alla partecipazione italiana ad operazioni dell'Unione Europea. È infatti, a suo avviso, importante, da un lato, che il Parlamento possa misurare contenuti e costi dell'integrazione europea anche in questo settore e, dall'altro, che i cittadini colgano l'evoluzione in atto.

Ciò potrà così essere utile, egli prosegue, a definire le caratteristiche di una forza militare europea, che dovrà essere una forza di polizia a di-

sposizione dell'Unione e delle aree del mondo che vedono nell'Europa un riferimento politico, economico e culturale.

Il senatore si sofferma indi sulla missione dell'Unione europea, nei territori della *ex*-Jugoslavia (EUMM), rilevando che l'obiettivo primario della missione di vigilanza, operante nei Balcani occidentali sin dal luglio 1991, è di contribuire con le sue attività di raccolta e analisi di informazioni a una formulazione efficace della politica nei confronti di tale realtà. Punti centrali dell'azione della missione sono, in particolare, la vigilanza sugli sviluppi politici e di sicurezza, il controllo delle frontiere, le questioni interetniche e il rientro dei rifugiati. Essa contribuirà inoltre, con le sue attività, alle misure di allarme tempestivo e di instaurazione di un clima di fiducia. Per quanto riguarda il personale, il senatore ricorda che la missione coinvolge circa 120 controllori internazionali e 75 unità locali.

Con riferimento alla partecipazione di personale della polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, egli osserva che essa costituisce il primo caso di impiego di forze di polizia europee in situazioni di crisi internazionali. Fra i suoi compiti, ricorda quello di mantenere la stabilità nell'area e di addestrare forze di polizia locali. Alla missione prendono parte circa 500 funzionari di polizia provenienti da oltre 33 Paesi.

Il senatore dà poi conto della partecipazione della polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alla missione dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*, che coinvolge circa 200 esperti di polizia provenienti da vari Paesi, con compiti di controllo, guida e consulenza, finalizzati a contrastare la criminalità organizzata e a promuovere *standard* europei di polizia.

Soffermandosi altresì sull'operazione militare in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, osserva che la decisione dell'Unione europea di avviare in Bosnia tale missione segue alla decisione della NATO di concludere l'operazione *Stabilization Force* (SFOR) entro la fine del 2004 e alla risoluzione n. 1551 delle Nazioni Unite.

In proposito, ricorda che la missione SFOR ha costituito lo strumento militare utilizzato dalla NATO per garantire quella cornice di sicurezza necessaria a favorire la stabilizzazione dell'area balcanica.

Quanto alla missione ALTHEA, essa è finalizzata a contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton e ad aprire la strada alla futura integrazione nell'Unione.

Avviandosi a concludere, il senatore sottolinea che la missione in Bosnia-Erzegovina (EUPM), la missione *Proxima*, l'EUMM nei Balcani occidentali, nonché la missione ALTHEA, anch'essa in Bosnia - Erzegovina sono immediata espressione della politica europea di sicurezza e difesa, che si riconduce agli articoli 11 e 28 del Trattato sull'Unione europea in materia di politica estera e sicurezza comune.

L'insieme delle determinazioni e degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea, susseguitisi dal 1999 a oggi, fanno sì che, a suo av-

viso, si definisca ormai con tratti propri – entro la cornice unificante della politica estera e di sicurezza comune – una politica europea di sicurezza e difesa, secondo una evoluzione che, pur in uno stadio ancora iniziale, ha proceduto con considerevole speditezza.

La politica europea di sicurezza e difesa non attiene – precisa il senatore – alla difesa collettiva, bensì alla conduzione delle cosiddette missioni tipo *Petersberg*, che rivestono carattere umanitario, di mantenimento della pace, nonché di gestione di crisi, ivi comprese operazioni di ripristino della pace.

Da quanto ricordato, conclude, emerge che la politica estera e di sicurezza europea merita, per quanto riguarda le Forze armate, una valutazione specifica, che va tradotta anche in un apposito provvedimento sulle missioni internazionali.

Il senatore MELELEO (*UDC*), dopo aver dichiarato la propria intenzione di sottoscrivere il disegno di legge in titolo, conviene pienamente con l'opportunità di procedere ad una sollecita conclusione del suo esame.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) esprime apprezzamento per la scelta di separare la disciplina della proroga riferita al complesso delle missioni internazionali alle quali partecipa l'Italia dalla disciplina relativa alla proroga della missione in Iraq.

Pur preannunciando sin d'ora l'intenzione di presentare talune proposte emendative riguardanti in particolare la condizione militare, con riferimento ai volontari, la scelta di un provvedimento concernente il complesso delle missioni ad eccezione di quella in Iraq, consente – egli prosegue – alla sua parte politica di esprimere una valutazione complessivamente favorevole in merito alla proroga degli impegni internazionali previsti nell'atto in titolo, che giudica senz'altro importanti.

Soffermandosi nello specifico sulla missione in Afghanistan, giudica positiva l'evoluzione in atto, con riferimento alla circostanza che la presenza militare appare effettivamente connessa alla ricostruzione dello Stato, come testimoniano la modifica dell'assetto costituzionale (con il passaggio dalla monarchia alla repubblica democratica) e lo svolgimento delle elezioni per il Presidente della Repubblica.

Né vanno dimenticati, prosegue il senatore, da un lato, l'impegno in atto per consentire che si tengano le elezioni di un'Assemblea parlamentare democratica e, dall'altro, il passaggio del comando sotto la responsabilità della Nato.

Pur considerando necessario che l'impegno militare anche in quell'area si inserisca in un quadro multilaterale, ovvero che si giunga a rendere prevalente il coinvolgimento nell'ambito della missione internazionale ISAF, rispetto alla missione *Enduring Freedom*, il senatore ribadisce di ritenere importante la presenza italiana in Afghanistan.

Quanto al coinvolgimento nei Balcani, anche in quest'ambito apprezza l'evoluzione verso un sempre maggior coinvolgimento dell'Unione europea, che evidenzia la capacità dell'Europa di esprimere una propria

dimensione all'interno del sistema di difesa definita nell'Alleanza atlantica.

Dopo aver sottolineato che la propria parte politica è favorevole alla prosecuzione della partecipazione italiana anche alle altre missioni, il senatore conclude preannunciando il voto favorevole sul disegno di legge in titolo, che del resto conferma l'orientamento già espresso in altre sedi ove è stato possibile distinguere tali missioni rispetto a quella in Iraq.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

In sede di replica interviene indi il relatore ZORZOLI (FI), il quale ribadisce anzitutto al senatore Bedin che l'articolo 6 fa esplicito riferimento all'impegno nel Darfur.

Sottolinea poi come lo scorporo della proroga della partecipazione italiana alla missione in Iraq stemperi di molto i profili controversi, che possano essere annessi all'atto in titolo.

Molte delle missioni di pace in esso contemplate – prosegue il relatore – vengono da lontano, sono tasselli importanti di equilibri sovente ancor fragili e vulnerabili, che concorrono a definire l'immagine di un Paese, l'Italia, fortemente dedito ad una attività di pacificazione e stabilizzazione delle aree di conflitto.

Talune di queste missioni, come ad esempio quelle nei Balcani, si svolgono nei pressi dei confini; altre si dispiegano su scenari lontani, ma non per questo meno decisivi. Sul ruolo che l'Italia svolge sulla scena internazionale con tali missioni, il relatore ricorda che vi è generale assenso.

Invero, egli prosegue, margini di polemica si trascinano sul terreno politico in ordine all'impegno in Afghanistan, laddove si afferma che in tale realtà la situazione si mantiene deteriorata e che il controllo del territorio è ancora ampiamente appannaggio dei signori della guerra', dediti in lucrosi traffici di armi e di droga.

Proprio queste argomentazioni, a suo avviso, rendono l'impegno internazionale in quel delicato scacchiere ancor più necessario.

La circostanza che il popolo afgano abbia potuto recarsi alle urne e scegliere liberamente propri rappresentanti per la conduzione del Paese rimane infatti – egli rileva – un evento di tale significato, morale prima ancora che politico, che nessuna sottigliezza polemica può oscurare.

La partecipazione dell'Italia all'impegno di stabilizzazione di quell'area storicamente vessata da conflitti non può non essere motivo di orgoglio.

Del resto, che l'operazione *Enduring freedom* non rappresenti una svolta epocale nella definizione dei rapporti internazionali appare, a suo giudizio, evidente. Segna, piuttosto, un momento in cui si disvela una sollecitazione a rivedere il concetto di sicurezza collettiva, innanzi ai mutamenti in atto nella natura delle minacce.

Su questo, egli avverte che è viva la riflessione in più sedi, dalle Nazioni Unite (come emerge dal rapporto reso nel dicembre 2004 dal *panel* di esperti su minacce, sfide e cambiamenti, oggetto di un *dossier* del Servizio Studi) all'Alleanza Atlantica, all'Unione europea.

Senza peraltro soffermarsi su tale evoluzione storica, il relatore tiene a precisare di ritenere illusorio che essa non abbia ripercussioni sulla conduzione delle missioni di pace.

Siffatti mutamenti – conclude il relatore – non scalfiscono, bensì confermano e rafforzano la ragion d'essere delle missioni contemplate dal presente provvedimento.

Il sottosegretario BERSELLI, intervenendo a sua volta in sede di replica, esprime apprezzamento per il clima collaborativo emerso nel dibattito e auspica una sollecita approvazione del provvedimento in titolo.

Il presidente CONTESTABILE propone di fissare per domani, 28 gennaio, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) giudicherebbe opportuno posporre, anche brevemente, tale termine.

Accedendo a tale richiesta, il presidente CONTESTABILE propone di fissare detto termine per domani, 28 gennaio, alle ore 15.

Conviene la Commissione.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIerna SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente CONTESTABILE avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già prevista per le ore 14,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 10,30.*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2005

**618<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In ordine al programma dei lavori per la ripresa delle indagini conoscitive già definite e per l'avvio di ulteriori iniziative, il presidente AZZOLLINI propone di dare priorità ai seguenti temi: audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla valorizzazione del patrimonio dello Stato; audizione del ministro Siniscalco e del Commissario europeo Almunia sulle proposte di modifica del Patto di stabilità e crescita europeo, i cui contenuti potranno essere definiti anche sulla base del materiale documentativo che il Servizio studi sta già predisponendo; ripresa dell'indagine sul debito delle autonomie territoriali, procedendo dall'audizione della Corte dei conti che ha trasmesso, di recente, i risultati di un'indagine sulla materia; ripresa dell'esame dell'affare assegnato sul Patto di stabilità interno, d'intesa con la 1<sup>a</sup> Commissione, argomento, quest'ultimo, strettamente connesso al precedente; audizione dei responsabili del Ministero dell'economia per la presentazione in Commissione del rapporto annuale sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, da organizzare in tempi brevi, nonché avviare l'organizzazione di una missione in USA.

Il senatore CADDEO (DS-U) dichiara di convenire con le proposte del Presidente in quanto si tratta di argomenti che suscitano un notevole interesse, oltre ad essere di evidente attualità. Condivide, peraltro, anche l'ordine delle priorità soprattutto per quanto attiene alle proposte di modifica del Patto di stabilità e crescita europeo, in quanto ritiene che sull'argomento sia imprescindibile affermare la centralità della partecipazione

del Parlamento alla formazione delle decisioni in materia. Per quanto attiene, poi, l'eventuale missione negli USA, ritiene opportuno approfondire le modalità di funzionamento del *Congressional Budget Office* (CBO). Nella stessa occasione sarà anche utile studiare, stante l'ordinamento federale degli USA, il funzionamento della finanza pubblica tra i diversi livelli istituzionali, nonché il grado di trasparenza dell'informazione disponibile tra le diverse istituzioni democratiche. Condividendo la proposta del Presidente di audire i rappresentanti del Ministero dell'economia sullo sviluppo del Mezzogiorno, suggerisce di organizzare l'incontro prima che venga presentato in Parlamento il provvedimento sulla competitività, al fine di acquisire elementi utili all'esame del suddetto il quale, nei termini in cui è stato preannunciato, dovrebbe dedicare una particolare attenzione alle aree sottoutilizzate.

Propone, poi, anche in relazione all'avanzata fase di elaborazione del prossimo Quadro comunitario di sostegno, di riprendere in considerazione le iniziative conoscitive in materia di fondi strutturali europei.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) interviene per rilevare come vi sia una stretta correlazione tra i temi connessi all'impiego dei fondi strutturali europei e la questione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) propone di considerare fra i temi prioritari anche l'indagine conoscitiva già deliberata sui riflessi degli strumenti della politica di bilancio sulla riforma dello Stato in senso federale.

Il PRESIDENTE, stante un sostanziale consenso sui temi da lui previamente indicati, propone di procedere prioritariamente con i suddetti interventi acquisendo una base di necessaria documentazione da parte del Servizio studi e del Servizio del bilancio. In subordine ai punti precedenti, sulla base delle richieste testé avanzate, propone altresì di avviare l'indagine conoscitiva sul federalismo citata, nonché di riprendere le iniziative in materia di fondi strutturali europei (eventualmente d'intesa anche con la 14a Commissione).

Su tale organizzazione dei lavori conviene la Commissione.

Il presidente AZZOLLINI avverte, infine, che il sottosegretario Maria Teresa Armosino ha depositato una nota di chiarimenti sull'Atto del Governo n. 439 (schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»), di cui verrà ripreso l'esame la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANE ODIERNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione, già convocate rispettivamente alle ore 15 e alle 15,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2005

**252<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Magri.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2742-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GIRFATTI (FI), alla luce degli interventi in discussione generale svolti nel corso della seduta di ieri, manifesta l'esigenza di procedere ad un approfondimento della tematica concernente la facoltà della Consob di accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, secondo quanto disposto dall'articolo 187-*octies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, introdotto dal disegno di legge in esame.

Si riserva pertanto di predisporre una proposta di relazione per la prossima seduta.

Il sottosegretario MAGRI condivide l'opportunità di una riflessione sulle problematiche affrontate dal provvedimento in esame, rilevando altresì come taluni aspetti debbano essere analizzati anche tenendo conto dei contenuti del disegno di legge di riforma del settore del risparmio in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PEDRIZZI, rilevata la mancanza del numero legale per proseguire l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto legislativo n. 436, ne rinvia l'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia**

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2005

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Maria BURANI PROCACCINI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che la Commissione potrà continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 della consulenza a tempo parziale dell'ingegner Alessandro Paoletti, consulente per il gruppo di lavoro TV e minori.

Avverte, inoltre, che la Commissione potrà avvalersi delle seguenti consulenze:

dottorssa Vittoria Perroni addetta alla comunicazione con la stampa, a tempo pieno, dal 18 gennaio al 30 aprile 2005;

dottorssa Laura Del Vecchio addetta alla comunicazione con la stampa, a tempo pieno, dal 18 gennaio al 30 aprile 2005;

avvocato Maria Gabriella Zimpo consulente legale sui temi dell'infanzia, con particolare riferimento ad adozioni e affidamenti, a tempo parziale, dal 18 gennaio al 30 aprile 2005.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Risoluzione Valpiana 7-00316, sull'allattamento al seno**

(Seguito della discussione e approvazione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno della seduta odierna reca il seguito della discussione, iniziata nella seduta del 4 novembre 2003, della risoluzione 7-00316 Valpiana, in materia di allattamento al seno.

Avverte che è presente in rappresentanza del Governo il Sottosegretario per la salute Antonio Guidi.

Ricorda che la risoluzione in titolo presenta contenuti ampiamente condivisi, anche in considerazione del fatto che essa si ricollega alla materia oggetto del provvedimento recante norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato, anch'esso largamente condiviso, di cui la XII Commissione affari sociali della Camera sta per concludere l'esame in sede referente. Reputa, pertanto, opportuno concludere la discussione della risoluzione in titolo con la sua votazione, al fine di dar luogo ad una pronuncia della Commissione che possa risultare temporalmente coincidente con l'esame parlamentare del citato provvedimento in materia di umanizzazione del parto.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC), nel concordare con quanto sottolineato dalla Presidente, evidenzia come l'allattamento naturale rappresenti una sicura garanzia per la salute delle persone, per promuovere la quale è necessario sensibilizzare tutte le strutture sanitarie. Nel raccomandare, quindi, l'approvazione della sua risoluzione, ritiene che essa potrà costituire un ulteriore stimolo per favorire l'impegno del Governo nella direzione di una consapevole opera di promozione e informazione sui vantaggi dell'allattamento al seno.

Il Sottosegretario Antonio GUIDI ringrazia anzitutto la Presidente per la sintonia con cui ella riesce a condurre i lavori della Commissione rispetto agli argomenti in esame presso le competenti Commissioni della Camera e del Senato. Tiene a precisare che il parere del Governo sulla risoluzione in titolo è doppiamente favorevole: a livello politico, per l'impegno, che la risoluzione si prefigge di sollecitare, ad abbattere le barriere sociali promuovendo il protagonismo delle mamme nell'allattamento naturale, e a livello tecnico, dal momento che – come la sua esperienza di neu-

ropsichiatra infantile gli insegna – l'allattamento al seno non va visto soltanto come modalità di alimentazione del bambino ma anche come modo attraverso cui consentire al bambino, grazie ad un allattamento sereno, di sviluppare una soggettività meno fragile.

Nel ribadire il parere pienamente favorevole del Governo sulla risoluzione, evidenzia, conclusivamente, la necessità di inquadrare in una dimensione più ampia il fenomeno dell'allattamento al seno, favorendo un'azione informativo-educativa che metta in risalto l'utilità dell'allattamento naturale non solo al momento del parto, ma durante l'intero corso dell'età evolutiva.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel sottolineare come l'unanime convergenza sulla risoluzione in titolo sia confermata dalla posizione del Governo, testè enunciata dal Sottosegretario Guidi, auspica che possa instaurarsi una iniziativa comune tra la Commissione e i Ministeri della salute e della pubblica istruzione volta, tra l'altro, a diffondere nelle scuole, attraverso l'opera degli insegnanti in materie scientifiche, la più ampia sensibilità sulla qualità del parto come momento fondativo e naturale della vita di ogni essere umano. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la risoluzione 7-00316 (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,10.



ALLEGATO

**Risoluzione 7-00316 Valpiana, sull'allattamento al seno****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premesso che:

l'allattamento fa parte dei diritti umani fondamentali: alimentazione e salute;

in tutto il mondo la prima settimana di ottobre è dedicata alla promozione dell'allattamento materno che reca innegabili e ben documentati vantaggi alla salute del bambino e della madre, alla società, al sistema sanitario e alla promozione della salute;

gli obiettivi della settimana dell'allattamento materno (SAM) sono: aumentare la consapevolezza dell'allattamento al seno come diritto umano; fornire informazioni sulle leggi e convenzioni che proteggono l'allattamento a livello internazionale e nazionale; sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto, protezione, promozione e ampliamento di questo diritto in ogni paese;

l'atto di allattare costituisce parte essenziale della cura del bambino e contribuisce a una crescita salutare e a un sano sviluppo fisico e mentale;

la maggior parte dei Governi si sono dati leggi che li obbligano a rispettare questo diritto, in ottemperanza ad accordi internazionali: Convenzione dei diritti del bambino; Patto sui diritti economici, sociali e culturali; Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne; Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla protezione della maternità; Codice internazionale per la commercializzazione dei sostituti del latte materno;

è compito e responsabilità delle istituzioni promuovere la salute dei cittadini, anche attraverso l'incremento di una pratica benefica come l'allattamento materno;

l'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda l'allattamento esclusivo al seno almeno per i primi 6 mesi di vita e l'allattamento complementare ad altri alimenti oltre il primo anno;

i campioni gratuiti dati alle puerpere negli ospedali e i prodotti informativi inviati di routine alle madri hanno effetti negativi sull'allattamento e sulla salute dei bambini, con risultati devastanti nei paesi in via di sviluppo (il latte artificiale può arrivare a costare il 50 per cento

o più dell'introito familiare, conseguentemente viene spesso diluito maggiormente, contribuendo alla malnutrizione);

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'UNICEF ritengono che ogni giorno da 3.000 a 4.000 neonati muoiano (1,5 milioni di bambini ogni anno) perchè non sono allattati al seno;

l'UNICEF promuove l'iniziativa Ospedale Amico del Bambino affinché i reparti maternità diventino centri di supporto all'allattamento al seno (l'ospedale è certificato solo quando non accetta campioni gratuiti o a basso costo di sostituti del latte materno, biberon e tettarelle, e pratica i dieci passi a sostegno dell'allattamento di successo: solo 6 reparti in Italia hanno ottenuto questa certificazione);

la commissione Affari Sociali il 18 ottobre 2001 ha approvato la risoluzione Valpiana n. 7-00033 relativa all'allattamento al seno con cui impegna il Governo, tra le altre cose, a valutare l'opportunità di aumentare il periodo di astensione obbligatoria o di modificare il trattamento economico della lavoratrice nel periodo di astensione non obbligatoria al fine di permettere ad un maggior numero di donne di continuare l'allattamento al seno almeno fino ai sei mesi di vita previsti dall'organizzazione mondiale della sanità;

il ministero della salute, in risposta all'interrogazione 4-04040 Valpiana del 3 ottobre 2002 ha informato di aver stipulato una convenzione con l'Istituto superiore di sanità per un progetto di promozione dell'allattamento al seno (incremento della percentuale di allattamento al seno al terzo, sesto e dodicesimo mese) per una campagna educativo-informativa rivolta alle mamme, alle donne e ai professionisti coinvolti nell'assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio;

dai risultati dell'indagine ISTAT (pubblicati nel quaderno-informazioni, n. 23-2002, «Il percorso della maternità: gravidanza, parto e allattamento al seno») su donne che hanno avuto figli nel periodo 96-2002 risulta che l'81 per cento ha allattato al seno il proprio bambino (di cui il 24 per cento solo fino a tre mesi e solamente il 27 per cento per più di 6 mesi) ma che solo il 58 per cento lo ha fatto in modo esclusivo (con una drastica riduzione, quindi, a poco più del 20 per cento di bambini allattati con solo latte materno senza integrazioni con altri liquidi o alimenti);

lo studio ISTAT mette in evidenza significative differenze territoriali (solo il 60 per cento in Sicilia e Calabria), di titolo di studio (84 per cento tra quante hanno conseguito un diploma o una laurea, rispetto al 72 per cento di chi ha conseguito la licenza dell'obbligo), dell'impegno lavorativo (le occupate - 83 per cento - allattano di più delle casalinghe - 78 per cento), del parto spontaneo (83 per cento rispetto al 76 per cento di donne che hanno avuto un cesareo), della partecipazione a corsi di preparazione al parto (86 per cento);

nel 2002 l'Assemblea Mondiale della Sanità e il Comitato Esecutivo dell'UNICEF hanno sottoscritto all'unanimità la Strategia Globale per l'Alimentazione dei Neonati e dei Bambini per cercare di risolvere i problemi di malnutrizione e sovrappeso attraverso la promozione dell'allatta-

mento esclusivo al seno fino a sei mesi e la prosecuzione fino a due anni, con l'aggiunta di alimenti complementari sani e nutrienti, sostenendo che gli accordi commerciali e le priorità delle organizzazioni economiche mondiali non dovrebbero scavalcare i bisogni delle madri e dei bambini e che i Governi devono tenere fede ai loro impegni per l'attuazione del Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno,

impegna il Governo:

a manifestare maggiore impegno politico nel difendere, promuovere e sostenere l'allattamento materno;

a stabilire e quantificare obiettivi nazionali e regionali per l'aumento della prevalenza e della durata dell'allattamento al seno;

ad includere tali obiettivi nel futuro piano d'azione per l'infanzia e nei relativi progetti obiettivo sulla salute materno-infantile;

a promuovere la formazione degli operatori socio-sanitari per il raggiungimento di tali obiettivi;

ad attivare sistemi di monitoraggio nazionale e regionali per seguire nel tempo, attraverso definizioni standardizzate in campo internazionale e convalida internazionale, l'andamento dell'allattamento e le attività di promozione alla nascita, alla dimissione dall'ospedale, e in età successive;

ad avvalersi per le campagne di promozione della consulenza multidisciplinare di gruppi e associazioni con riconosciute competenze specifiche nel campo dell'allattamento al seno;

a riconoscere, valorizzare e sostenere le esperienze e le competenze specifiche delle organizzazioni di auto-aiuto e di preparazione e sostegno alla maternità operanti da anni in molte regioni per la diffusione dell'allattamento al seno;

ad aumentare il periodo di astensione obbligatoria o di modificare il trattamento economico della lavoratrice nel periodo di astensione non obbligatoria al fine di permettere ad un maggior numero di donne di continuare l'allattamento al seno almeno fino ai sei mesi di vita previsti dall'organizzazione mondiale della sanità;

ad incrementare la rete dei consultori familiari come previsto dalle leggi in vigore;

a vigilare che tutte le regioni e le province autonome abbiano proceduto all'applicazione della circolare n. 16/2000;

a promuovere e a finanziare con fondi pubblici programmi e iniziative per l'allattamento materno (per esempio l'iniziativa «Ospedali Amici dei Bambini», gruppi e associazioni di auto-aiuto e promozione dell'allattamento, linee telefoniche dedicate, eccetera);

ad attuare la prevista campagna educativo-informativa rivolta a mamme, donne e professionisti, tenendo conto nell'attuazione delle strategie dei risultati dello studio ISTAT.

# SOTTOCOMMISSIONI

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2005

**415<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**(3262) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Commissione una nota concernente gli elementi di risposta alle osservazioni segnalate dal relatore.

Al fine di consentire i necessari approfondimenti, su proposta del presidente AZZOLLINI la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

**(2221-A) ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sui restanti emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella prima pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il Governo ha segnalato alcune perplessità in merito ai profili finanziari della proposta 2.0.1, il cui esame era stato pertanto rinviato, unitamente alla correlata proposta 3.3.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*





